

DELIBERAZIONE 28 OTTOBRE 2025

467/2025/R/GAS

PRIMA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2022 E DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2021, PER UNA IMPRESA DISTRIBUTRICE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1359^a riunione del 28 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 19 marzo 2015, 110/2015/S/gas recante avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in materia di pronto intervento gas;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 463/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 463/2020/R/gas) recante determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del servizio di distribuzione del gas naturale;

- la deliberazione dell’Autorità 4 maggio 2021, 176/2021/E/gas recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 130/2024/E/gas recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 395/2025/R/gas, recante la prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2021;
- la deliberazione dell’Autorità 16 settembre 2025, 412/2025/R/gas, recante la seconda determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2021;
- la determinazione 27 ottobre 2022 DSAI/25/2022/gas recante l’avvio con procedura semplificata di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas;
- la comunicazione del 2 settembre 2025 (prot. Autorità 60828 di pari data) della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità (di seguito: Direzione DSME) recante risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2021 per la società Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A. (di seguito: Sistemi Salerno Spa);
- la comunicazione della società Sistemi Salerno Spa del 5 settembre 2025 (prot. Autorità 61678) con cui la società chiedeva una proroga per presentare una memoria;
- la comunicazione della Direzione DSME per la società Sistemi Salerno Spa del giorno 9 settembre 2025 (prot. Autorità 62475 di pari data) (di seguito: comunicazione a Sistemi Salerno Spa);
- la comunicazione della società Sistemi Salerno Spa del 17 settembre 2025 (prot. Autorità 64240 di pari data) con cui la società presentava una memoria;
- la comunicazione della Direzione DAEN del 21 ottobre 2025 (prot. 72082 di pari data).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 40 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall’applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati con riferimento a ciascun impianto di distribuzione del gas naturale;

- a decorrere dal 1 gennaio 2020, il sistema incentivante i recuperi di sicurezza si applica a tutte le imprese distributrici di gas naturale, comprese quelle che, alla data del 31 dicembre 2019, gestiscono impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 41 e 42 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e livelli tendenziali, di cui al comma 42.6 della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale;
 - il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 41.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2019 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'articolo 45 della RQDG fissa le disposizioni in materia di riduzione e annullamento dei premi e, in particolare, prevede che:
 - (comma 45.1) in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , i premi di cui al comma 41.1 (componente odorizzazione) e i premi di cui al comma 42.8 (componente dispersione), siano ridotti del 50%;
 - (commi 45.2 e 45.3) l'impresa distributtrice, in caso di due o più incidenti da gas combustibile accaduti nell'anno di riferimento t sull'impianto di distribuzione j , perda il diritto a riscuotere per il suddetto impianto e anno di riferimento i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 45.3, nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che l'impresa distributtrice sia in grado di documentarlo;

- (comma 45.4) l'impresa distributrice, in caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia, accertata da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento *t* sull'impianto di distribuzione *j*, perda per l'anno di riferimento il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- (comma 45.5) l'impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione *j* il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'Articolo 14, perda per l'anno di riferimento *t* il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
- nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 44, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione;
- l'articolo 38 della RQDG contiene disposizioni in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti e, in particolare, prevede che:
 - l'Autorità, attraverso un sistema telematico, renda noti alle imprese distributrici i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VIII della RQDG;
 - ogni impresa distributrice abbia facoltà di richiedere all'Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale, nel periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 463/2020/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2020-2025, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, relativamente all'anno 2022;
- nel mese di settembre 2025 gli Uffici dell'Autorità, con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2022 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;
- nella determinazione dei valori di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto conto degli elementi che comportano la riduzione o l'annullamento dei premi;

- rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 15 ottobre 2025, mediante il medesimo sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2022; in particolare si è registrata la seguente situazione:
 - a) 126 imprese distributrici hanno fornito un riscontro positivo alle elaborazioni rese disponibili dall'Autorità, anche a seguito di rettifica di errori materiali ed eventuale ricalcolo;
 - b) 8 imprese distributrici hanno rifiutato l'esito, segnalando esclusivamente errori materiali o fornendo osservazioni critiche in merito alla corretta interpretazione delle regole della RQDG;
 - c) 48 imprese distributrici non hanno fornito alcun riscontro né positivo né negativo;
- relativamente ad un'impresa di cui alla lettera a), la direzione DAEN, a seguito di un'ispezione effettuata nel mese di settembre 2025, ha comunicato criticità che necessitano di ulteriori approfondimenti;
- relativamente alle imprese di cui alla lettera b) del precedente alinea, è stata data la possibilità di rettifica degli errori materiali opportunamente motivati ed immediatamente esposti gli esiti, qualora abbiano effettuato la rettifica entro il 15 ottobre 2025;
- relativamente alle imprese che hanno rifiutato l'esito fornendo osservazioni critiche in merito alla corretta interpretazione delle previsioni della RQDG del precedente alinea, emerge la necessità di procedere con dei supplementi di istruttoria (che possono comportare aggravii amministrativi), al fine di effettuare opportuni approfondimenti il cui completamento comporta tempistiche ulteriori che penalizzerebbero finanziariamente le imprese che hanno fornito con sollecitudine riscontro positivo ai valori pubblicati entro i termini previsti dall'Autorità.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, relativamente all'anno 2021;
- nel mese di luglio 2025 gli Uffici dell'Autorità, con il supporto di Csea, hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2021 e gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;
- nella determinazione dei valori di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto conto degli elementi che comportano la riduzione o l'annullamento dei premi;

- rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 28 luglio 2025, mediante il sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2021.
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell'articolo 44 della RQDG, l'Autorità ha aggiornato con la deliberazione 412/2025/R/gas, i livelli tendenziali per l'anno 2021, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2021;
- con le deliberazioni 395/2025/R/gas e 412/2025/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2021 per tutte le imprese distributrici eccetto una unica impresa che aveva rifiutato l'esito e richiesto un tempo maggiore per presentare memoria a seguito delle comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate dagli uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- per la società Sistemi Salerno Spa, in base agli elementi acquisiti nell'ambito della verifica ispettiva svolta sull'impianto denominato Salerno ai sensi della deliberazione 4 maggio 2021, 176/2021/E/gas, nei giorni 3-6 maggio 2022, sono stati riscontrati vari inadempimenti in merito agli obblighi previsti dalla regolazione; in particolare tra le diverse violazioni contestate durante la visita ispettiva, rileva con riferimento all'anno 2021, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG, non avendo la società ottemperato all'obbligo di disporre, per tutti gli impianti da essa gestiti, di un centralino telefonico in grado di ricevere chiamate da rete fissa nazionale;
- il comma 45.5 della RQDG, dispone che “[l]’impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’articolo 14, perde per l’anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.8 e i premi di cui al comma 42.8”; poiché, il comma 14.1, lettera f) prevede il rispetto delle disposizioni di cui all’art.15, commi 1 e 2 e, poiché, come detto, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui sopra è stato accertato per la totalità degli impianti della società - essendo unico il centralino di pronto intervento per tutti gli impianti da essa gestiti - gli Uffici dell'Autorità hanno prospettato, tramite il sistema telematico, l'annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni per la totalità degli impianti gestiti dalla società e partecipanti al meccanismo di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale;
- in data 8 luglio 2025, Sistemi Salerno Spa, in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Salerno, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2021 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico

dell'Autorità (maschera "Recuperi di sicurezza servizio di distribuzione gas naturale"), nella quale, oltre a chiedere la possibilità di rettifica di errori materiali, concessa in data 29 luglio 2025, ha contestato il prospettato annullamento evidenziando che l'anno di riferimento dell'ispezione dell'Autorità fosse il 2020 e dichiarando che la *"verifica ispettiva era relativa all'anno 2020 e per questo anno l'impianto, ai sensi dell'art. 45.5 della RQDG, è stato già escluso dagli incentivi"*;

- in data 2 settembre 2025 è stata inviata a Sistemi Salerno Spa una comunicazione di risultanze istruttorie nella quale:
 - è stata confermata la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dei premi, non solo per l'impianto Salerno, bensì per tutti gli impianti, a seguito dell'accertamento della violazione dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG, per effetto di quanto previsto dal comma 45.5 della medesima RQDG;
 - è stato precisato, invero, che la società stessa ha dichiarato di disporre per tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale gestiti di un unico recapito telefonico abilitato a ricevere le chiamate da rete fissa nazionale senza limitazione territoriale solo a partire dal 22 aprile 2022;
 - è stato altresì spiegato che, in ragione dell'unicità del centralino di pronto intervento, la violazione rilevata con riguardo al singolo impianto oggetto di verifica ispettiva, non consentiva il riconoscimento dei premi per alcun impianto della società;
- successivamente all'invio delle suddette risultanze istruttorie, con la comunicazione 5 settembre, Sistemi Salerno Spa ha richiesto di essere autorizzata a depositare ulteriori memorie e documenti entro venti giorni anziché cinque;
- con la comunicazione a Sistemi Salerno Spa, l'Autorità ha concesso la proroga richiesta;
- con memoria, del 17 settembre 2025, prot. Autorità 64240 di pari data, Sistemi Salerno Spa sostiene che l'abilitazione a ricevere chiamate da rete fissa soltanto dai distretti telefonici della Campania e della Basilicata sia conforme all'art. 15.1, lett. b), della RQDG, in base al quale: *«L'impresa distributrice: ... b) deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici»*; la società evidenzia che la disposizione citata si limita a stabilire che il centralino telefonico debba essere abilitato a ricevere chiamate *«sia da rete fissa che mobile»*, senza precisare in alcun modo che il sistema debba essere in grado di ricevere chiamate da *«rete fissa nazionale»*, come invece è stato indicato dalla Direzione DSME nella comunicazione delle risultanze istruttorie;
- nella stessa memoria la società sottolinea che Sistemi Salerno Spa gestisce il servizio di distribuzione del gas esclusivamente nel territorio di alcuni Comuni che si trovano nelle Regioni Campania e Basilicata; pertanto sarebbe ragionevole e legittima la scelta di limitare le chiamate da rete fissa a quelle provenienti dai

relativi ambiti regionali, ferma restando l’abilitazione a ricevere chiamate da rete mobile senza limitazioni; sottolinea inoltre che nel mese di aprile 2022, Sistemi Salerno ha esteso l’abilitazione del centralino di pronto intervento a ricevere le chiamate da rete fissa a livello nazionale, soltanto a seguito della segnalazione telefonica ricevuta dai militari della Guardia di Finanza, senza riconoscere alcuna responsabilità o illegittimità precedente;

- Sistemi Salerno Spa richiama inoltre il precedente del 2013, in cui analogamente a quanto avvenuto nel giugno 2021, i militari della Guardia di Finanza non riuscirono a parlare con un operatore del centralino di pronto intervento e pertanto venne richiesto alla società un chiarimento in merito alle motivazioni che avevano impedito ai militari di contattare il pronto intervento. In occasione di tale chiarimento la società aveva dichiarato di avere la limitazione ai soli distretti telefonici dove fosse presente la società stessa e che, per garantire maggiore sicurezza, aveva provveduto ad abilitare il numero alle intere regioni Campania e Basilicata. In seguito, nessuna osservazione è pervenuta alla società ed è stata effettuata una verifica ispettiva nel settembre 2014 durante la quale la società ha dichiarato *“di disporre per l’impianto di distribuzione denominato “Solofra Gas Naturale” di un recapito telefonico (800012551) con linea fissa, abilitato a ricevere chiamate da rete fissa dai distretti delle Regioni Campania e Basilicata e senza limitazioni per le chiamate da rete mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento (...)”* e l’Autorità non contestò violazioni della regolazione all’epoca vigente in materia di pronto intervento, punto rimasto pressoché identico alla regolazione attuale, tanto che, nell’ambito del successivo procedimento sanzionatorio avviato con Deliberazione 19 marzo 2015 – 110/2015/S/gas (archiviato poi senza l’accertamento di infrazioni a seguito dell’accoglimento della proposta di impegni presentata dall’esercente), le contestazioni in merito al servizio di centralino di pronto intervento per presunto contrasto con l’art. 14, comma 1, lett. b), della RQDG 2014-2019 non hanno in alcun modo riguardato l’abilitazione del sistema a ricevere chiamate da rete fissa soltanto dai distretti telefonici delle Regioni Campania e Basilicata; la società sostiene inoltre che la relativa contestazione è anche lesiva del legittimo affidamento della Società ad avere predisposto un centralino telefonico di pronto intervento conforme con le direttive dell’Autorità – la quale in precedenza non aveva mai sollevato contestazioni nonostante le ripetute verifiche effettuate - e adeguato quindi per il conseguimento dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione, anche per l’anno 2021, senza incorrere in sanzioni o penali;
- infine, Sistemi Salerno Spa ha contestato il prospettato annullamento dei premi evidenziando che la verifica ispettiva fosse stata avviata con riferimento all’anno 2020 e non al 2021 e sostenendo, inoltre, che qualsiasi decisione sulla perdita dei premi relativi alla sicurezza debba essere assunta soltanto al termine del procedimento di istruttoria, che però non è stato completato in considerazione del fatto che, dopo la verifica ispettiva, la Direzione Sanzioni e Impegni ha adottato la Determinazione DSAI/25/2022/gas, per avviare nei confronti di Sistemi

Salerno un procedimento «*per l'accertamento (...) di violazioni in materia di pronto intervento gas*» senza contestare la violazione dell'art.15.1, lettera b) per la presunta inadeguatezza del centralino di pronto intervento e che il procedimento sia stato concluso con procedura semplificata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle contestazioni sollevate da Sistemi Salerno Spa, va respinta, in primo luogo, l'argomentazione della società relativa al fatto che non sia specificato nella norma che il centralino telefonico debba essere abilitato a ricevere chiamate da *“rete fissa nazionale”*; la norma che prescrive all'impresa distributrice di *“disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile”*, appare chiara nel richiedere che il numero dedicato al servizio di pronto intervento sia *“abilitato a ricevere chiamate”*, senza indicare alcuna eccezione in merito; pertanto la non risposta dell'operatore di per sé rappresenta una violazione a tale norma. Inoltre, se è vero che il pronto intervento ha effettivamente ad oggetto eventi che si verificano nel contesto locale in cui opera l'impresa di distribuzione, è altrettanto vero che il cliente interessato potrebbe non trovarsi fisicamente nella zona ma essere avvisato della sussistenza di un problema e dover ricorrere al pronto intervento pur trovandosi in diversa località. Atteso che la norma non prevede limitazioni di sorta, l'interesse pubblico tutelato dalla norma (la sicurezza delle persone e cose connesse a un pronto intervento efficace) rende necessaria un'interpretazione estensiva della medesima;
- in merito ai fatti del 2013, si osserva che in data 1 agosto 2013, Salerno Energia Distribuzione Spa, oggi Sistemi Salerno Spa, ha inviato una comunicazione in cui afferma che, per maggior sicurezza, la stessa aveva ampliato i distretti abilitati a chiamare il numero di pronto intervento alle due intere regioni su cui operava la società; in seguito, in data 30 settembre - 1 ottobre 2014 è stata effettuata un'ispezione da cui sono emerse importanti criticità concernenti proprio la gestione del servizio di pronto intervento che hanno portato all'avvio di un procedimento sanzionatorio (110/2015/S/gas) in cui alla Società si contestavano, in particolare, due carenze gravi:
 - l'inidoneità del sistema a far fronte tempestivamente alle chiamate di pronto intervento in quanto nei giorni feriali, quando l'operatore del centralino di pronto intervento era impegnato in altra conversazione, la linea dava segnale occupato ed il chiamante doveva richiamare;
 - la non idoneità del *software* utilizzato per la gestione delle chiamate di pronto intervento la cui segreteria telefonica era attivabile dall'operatore con un codice pressoché identico a quello di attivazione della registrazione, ciò che non permetteva ai chiamanti di mettersi in contatto diretto con l'operatore del centralino;
- inoltre, in merito al fatto che la verifica ispettiva sia stata formalmente circoscritta a una determinata annualità, non impedisce che, qualora nell'ambito della

medesima ispezione, il personale dell'Autorità accerti la non conformità della procedura anche con riferimento ad un periodo temporale diverso, si proceda comunque all'annullamento dei premi con riguardo anche a tale ulteriore annualità, risultato integrato il presupposto oggettivo della non conformità alla regolazione, ragione sufficiente di per sé al non riconoscimento dei premi;

- quanto, infine, al rilievo secondo cui il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/25/2022/gas non contenesse contestazioni in merito alla violazione dell'art.15.1, lettera b) per la presunta inadeguatezza del centralino di pronto intervento, si osserva che il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio – come più volte chiarito anche in sede giurisprudenziale – si distingue ed è autonomo rispetto al procedimento sanzionatorio, basandosi il primo sul mero accertamento del rispetto degli obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione, oltre che dei livelli di sicurezza effettivi raggiunti a confronto con i livelli tendenziali, e prescinde da ogni indagine in ordine alla colpevolezza del soggetto agente; il secondo, invece, implica una valutazione sia dell'elemento oggettivo, che dell'elemento soggettivo, con la conseguenza che la sanzione potrebbe anche (in ipotesi) non essere irrogata, in ragione dell'impossibilità di muovere un rimprovero di carattere soggettivo in capo all'autore della violazione, o potrebbe essere fortemente attenuata, qualora tale rimprovero sia di lieve entità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i premi e le penalità, per l'anno 2022, per 125 delle imprese che hanno fornito entro i termini indicati riscontro positivo all'importo complessivo netto dei premi per i recuperi di sicurezza per l'anno 2022 pubblicato dall'Autorità;
- dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei suddetti premi entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
- prevedere che la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2022 per le imprese distributrici che hanno rifiutato l'esito o non hanno fornito alcun riscontro sia rinviata a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori;
- aggiornare i livelli tendenziali, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 44, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche e di pubblicare i livelli tendenziali per il periodo di regolazione 2020-2025 di tutti gli impianti di distribuzione;
- in applicazione del comma 45.5 della RQDG, procedere all'annullamento dei premi per la totalità degli impianti della società Sistemi Salerno Spa per l'anno 2021, a seguito del mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2022, di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento, per le imprese che hanno fornito, entro i termini indicati, riscontro positivo all'importo complessivo netto dei premi per i recuperi di sicurezza per l'anno 2022 pubblicato dall'Autorità;
2. di determinare le penalità, per l'anno 2021, di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento, per una impresa distributrice;
3. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
4. di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità per gli anni 2021 e 2022, indicate nelle Tabelle 1 e 4 allegate al presente provvedimento, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di prevedere che la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2022 per le imprese distributrici che hanno rifiutato l'esito o non hanno fornito alcun riscontro sia rinviata a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori;
6. di aggiornare i livelli tendenziali, per il periodo di regolazione 2020-2025, ai sensi dell'articolo 44, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche e di pubblicare in Tabella 3 allegata al presente provvedimento i livelli tendenziali per il periodo di regolazione 2020-2025 di tutti gli impianti di distribuzione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini